

n. 520/2026 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.

all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a
seguito della lettura delle note scritte autorizzate, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **520/2026** r.g.

promossa da

rappresentati e difesi dall'Avv.

presso lo studio del difensore;

elettivamente domiciliati in

RICORRENTE

nei confronti di

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), in persona del Direttore pro tempore, con sede centrale in Roma,
Via Ciriaco De Mita 21, elettivamente domiciliato in Arezzo,
presso
e difende in forza di procura generale alle liti del

che lo rappresenta

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., in
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo l'accertamento



del diritto del minore a percepire l'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, con decorrenza dal luglio 2025 — mese successivo a quello della domanda amministrativa del giugno 2025 — e la condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il ricorrente ha esposto che il minore, affetto da grave patologia, era stato riconosciuto dalla competente Commissione Medica come soggetto portatore di handicap e invalido civile, ma la domanda di erogazione dell'indennità di frequenza era stata respinta dall'INPS con provvedimento del agosto 2025, in ragione della mancata residenza anagrafica in alcun Comune italiano. Ha dedotto che padre e figlio, dal novembre 2024, erano ospiti presso la Caritas e inseriti in un progetto di inserimento socio-lavorativo da parte del Comune di _____ come da relazione dei Servizi Sociali versata in atti, la quale aveva anche attivato la richiesta ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore. Ha precisato che dal gennaio 2026 il Comune di _____ aveva consentito l'acquisizione della residenza anagrafica «fittizia» presso gli uffici di _____, in quanto presso il centro Caritas — struttura di ospitalità temporanea — non era possibile acquisire la residenza anagrafica. Ha infine allegato che il nucleo familiare era sempre stato regolare sul territorio nazionale, essendo titolare di permessi di soggiorno per cure mediche di durata superiore a tre mesi, rinnovati nel tempo e con ultima scadenza al maggio 2026.

In diritto, il ricorrente ha invocato il principio — già affermato dallo stesso INPS con Messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013 — secondo cui, ai fini delle prestazioni di invalidità civile, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile e abituale del soggetto interessato nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 43 c.c., prevalendo la situazione di fatto sulla mera iscrizione anagrafica.

L'INPS, costituitosi in giudizio con memoria difensiva e contestuale nota di trattazione scritta, ha esposto che la prestazione era stata successivamente liquidata in autotutela _____ a seguito dell'iscrizione all'anagrafe comunale con decorrenza dal gennaio 2026 e dell'integrazione documentale relativa al rinnovo del permesso di soggiorno e all'autocertificazione di iscrizione e frequenza scolastica. Ha precisato che la liquidazione era avvenuta con decorrenza dal mese di febbraio 2026 — mese successivo al perfezionamento del requisito della residenza — e non dal luglio 2025, in quanto a tale data la posizione del minore non risultava in ANPR e non poteva pertanto ritenersi soddisfatto il requisito della residenza effettiva, stabile e abituale. Ha altresì rappresentato che i mesi di luglio, agosto e settembre, essendo mesi estivi, sono erogati solo in presenza di certificazione della ASL o di centri



convenzionati attestante la frequenza per trattamenti terapeutici o riabilitativi. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

Con note di trattazione scritta autorizzate ai sensi di legge, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, contestando la richiesta di cessazione della materia del contendere, in quanto l'INPS aveva riesaminato il caso solo dopo la notifica del ricorso e con decorrenza da febbraio 2026, e non dal luglio 2025. Ha ribadito che alla data della domanda amministrativa e nel periodo successivo il ricorrente e il minore erano regolarmente soggiornanti e residenti di fatto ad , ospiti della Caritas nell'ambito del progetto di presa in carico dei Servizi Sociali, e che la mancata residenza anagrafica era unicamente imputabile all'impossibilità di acquisirla presso un centro di accoglienza temporanea. Ha altresì dedotto che le certificazioni di iscrizione e frequenza scolastica per gli anni 2024/25 e 2025/26 erano in atti, che risultava allegato il progetto del Servizio Sociale per il periodo estivo e che era incontestabile che dal mese di settembre 2025 il minore avesse ripreso la frequenza scolastica. Ha pertanto chiesto, in via principale, la decorrenza dal luglio 2025 e, in subordine, dal settembre 2025, con vittoria di spese.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 4 giugno 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa attiene alla decorrenza del diritto all'indennità mensile di frequenza riconosciuta al minore segnatamente se essa debba decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa (luglio 2025, o in subordine settembre 2025) ovvero dal mese successivo all'acquisizione della residenza anagrafica (febbraio 2026), come sostenuto dall'INPS.

La materia del contendere non può ritenersi cessata, in quanto permane l'interesse del ricorrente all'accertamento del diritto ai ratei dell'indennità di frequenza per il periodo compreso tra il luglio 2025 (o il settembre 2025) e il gennaio 2026, non riconosciuti dall'Istituto nemmeno in sede di autotutela post ricorso, e al conseguente pagamento delle relative somme.

Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Deve preliminarmente osservarsi che l'indennità mensile di frequenza, introdotta dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è prestazione assistenziale che, per i minori di anni diciotto frequentanti scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o addestramento professionale, prescinde dalla capacità lavorativa e



dal reddito, essendo finalizzata a favorire l'inserimento scolastico e sociale del minore disabile. L'art. 1 configura due distinte fattispecie: la prima, relativa alla frequenza continuativa o periodica di trattamenti riabilitativi o terapeutici (comma 1); la seconda, relativa alla frequenza di corsi scolastici o di formazione (comma 2). In entrambi i casi, l'indennità è limitata alla reale durata del trattamento o del corso, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della medesima legge, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, cessando con il mese successivo a quello di cessazione della stessa.

Quanto al requisito soggettivo della residenza in Italia, la normativa in materia di invalidità civile richiede che il beneficiario abbia la residenza stabile e abituale nel territorio dello Stato, in ragione del principio di inesportabilità di tali prestazioni assistenziali. Tuttavia, come già affermato da questa stessa Sezione in fattispecie analoga (Trib. Arezzo, Sez. Lavoro, n. 417/2025), il requisito della residenza previsto per le prestazioni di invalidità civile va interpretato in conformità all'art. 43, comma 2, c.c., secondo cui la residenza è nel «*luogo in cui la persona ha la dimora abituale*», con la conseguenza che il requisito deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile e abituale in Italia del soggetto interessato, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.

Le certificazioni anagrafiche hanno infatti valore meramente presuntivo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «*la residenza di una persona, secondo la previsione degli artt. 43 c.c. e 3 del DPR n. 223 del 1989, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali*» (Cass. civ., Sez. VI, n. 13241/2018). Qualora, quindi, la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, «*è di questa ultima che si deve tener conto quale residenza effettiva, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche*» (Trib. Savona, Sez. Lavoro, n. 176/2025).

Tale principio trova esplicita conferma nello stesso Messaggio INPS n. 20966 del 20 dicembre 2013, il quale ha chiarito che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile — pensioni, assegni e indennità — il requisito della residenza «*deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato*», in conformità all'art. 43 c.c.

Applicando tali coordinate al caso di specie, deve ritenersi provata la residenza effettiva del minore _____ nel territorio dello Stato ben prima dell'acquisizione della residenza anagrafica del 14 gennaio 2026.

Dalla documentazione versata in atti — non contestata dall'INPS — risulta infatti che padre e figlio sono ospiti della Caritas di _____ dal novembre



2024; che il nucleo familiare è stato preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di _____ nell'ambito di un progetto di inserimento socio-lavorativo; che il Comune ha attivato la procedura ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore; che il ricorrente e il figlio sono sempre stati regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in forza di permessi di soggiorno per cure mediche di durata superiore a tre mesi — e dunque non qualificabili come permessi di breve durata — rinnovati nel tempo e con ultima scadenza al maggio 2026; e che il minore risulta iscritto e frequentante la scuola dell'obbligo per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, come da certificazioni prodotte.

L'impossibilità di acquisire la residenza anagrafica presso il centro Caritas, in quanto struttura di ospitalità temporanea, non può tradursi in un pregiudizio per il diritto del minore alla prestazione assistenziale, la cui finalità — si ribadisce — è quella di favorire l'inserimento scolastico e sociale del soggetto disabile, in attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.), dell'istruzione (art. 34 Cost.) e della condizione minorile (art. 31 Cost.). In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che l'indennità di frequenza, in quanto prestazione assistenziale con finalità sociali che coinvolgono diritti fondamentali della persona — dalla tutela dell'infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap — spetta al minore extracomunitario legalmente soggiornante nel territorio dello Stato (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 27557/2016, pronunciata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 ad opera di Corte Cost. n. 329/2011).

Una volta accertata la sussistenza del requisito della residenza effettiva fin dalla data della domanda amministrativa del 6 giugno 2025, occorre tuttavia verificare la decorrenza dell'indennità in relazione all'effettiva frequenza del minore ai corsi scolastici o a trattamenti riabilitativi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 2 della legge n. 289/1990.

Sul punto, parte ricorrente ha prodotto le certificazioni di frequenza scolastica per gli anni 2024/25 e 2025/26 e ha dedotto, senza contestazione avversaria, che dal mese di settembre 2025 il minore ha ripreso la frequenza scolastica. Quanto al periodo luglio-agosto 2025, il ricorrente ha richiamato il progetto del Servizio Sociale per il periodo estivo, ma non ha prodotto certificazione della ASL o di centri convenzionati attestante la frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi nel periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica.

In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto all'indennità di frequenza è attribuito *«per i soli mesi di reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso e, comunque, per i soli periodi*



in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 1223/2015; Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 16329/2008; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 14541/2013). Ne consegue che, in assenza di prova della frequenza a trattamenti riabilitativi o terapeutici nel periodo estivo di sospensione scolastica — luglio e agosto 2025 — l'indennità non può essere riconosciuta per tali mensilità.

Deve invece essere riconosciuta con decorrenza dal 1° settembre 2025, data di ripresa dell'attività scolastica, pacificamente documentata e non contestata dall'Istituto. L'indennità, pertanto, spetta per i mesi da settembre 2025 a gennaio 2026, corrispondenti ai ratei non ancora corrisposti dall'INPS, che ha liquidato la prestazione soltanto a decorrere da febbraio 2026.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto parzialmente e, per l'effetto, va accertato il diritto del minore a percepire l'indennità mensile di frequenza con decorrenza dal settembre 2025, con condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei per i mesi da settembre 2025 a gennaio 2026, nella misura di legge, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo, e all'erogazione della prestazione per gli anni successivi, ove ne permangano i requisiti di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza; La liquidazione è contenuta nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di questioni di particolare complessità, nonché del solo parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 520/2026 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 Accerta il diritto del minore a percepire l'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, con decorrenza dal settembre 2025 e per i successivi anni scolastici, ove ne permangano i requisiti di legge.

2 Condanna l'INPS, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del minore in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale dei ratei dell'indennità di frequenza per i mesi da settembre 2025 a gennaio 2026, nella misura di legge, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun rateo al saldo.

3 Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario Avv. liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.



Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 04/06/2026

Il giudice

